

**REGOLAMENTO PER INCARICHI A CONTRATTO E PER
UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE
POLITICA EX D.LGS. 267/2000**

ART. 1

**Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato
al di fuori della dotazione organica**

1. A norma dell'art. 39 – comma 1-lett. c) – del vigente Statuto Comunale il Sindaco può disporre che la copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Comune può altresì ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica dell'ente per l'attribuzione dei seguenti incarichi fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire:
 - a) funzionario dell'area direttiva
 - b) istruttore direttivoQualora l'incarico concerna l'espletamento di attività per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione ad Albi professionali oppure una particolare specializzazione, l'attribuzione dell'incarico è subordinata al possesso di detti requisiti.
3. La decisione di avvalersi per la copertura dei posti in oggetto della formula del contratto a tempo determinato, compete al Sindaco.
4. Il capo dell'Amministrazione, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, manifesta detta volontà attraverso la proposta di adozione con una deliberazione con la quale si approva tra l'altro un avviso pubblico.
5. L'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto compete al Sindaco, con le modalità e con le procedure di cui al successivo art. 2.
6. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e sentito il Direttore Generale o, qualora non sia stato nominato, il Segretario Comunale, può deliberare l'attribuzione al soggetto contraente di una indennità aggiuntiva "ad personam" rispetto a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro per la corrispondente qualifica, sia che si proceda ai sensi del comma 1 sia che si proceda ai sensi del comma 2 del presente articolo.
7. A tal fine il Sindaco può sottoporre detta proposta alla Giunta in due diversi momenti:
 - a) prima dell'atto di conferimento dell'incarico
 - b) ad avvenuto conferimento dell'incarico
8. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 7, qualora il contratto individuale sia già stato stipulato, la modifica del trattamento economico implica modifica del contratto e non può avere effetto retroattivo.
9. Nella determinazione dell'eventuale indennità ad personam dovrà tenersi conto:
 - della specifica qualificazione professionale e culturale del soggetto;
 - della temporaneità e quindi della durata del rapporto;
 - delle condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze professionali;
 - del bilancio dell'ente
10. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura a tempo determinato dei posti di alta specializzazione previsti nella dotazione organica dell'ente.
11. I contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. L'incarico può essere interrotto con provvedimento motivato della Giunta Comunale quando, in fase di controllo, il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. Il contratto è risolto di

diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

12. L'attribuzione di responsabilità e prerogative proprie dei responsabili di Settore deve essere indicata nel provvedimento della Giunta Comunale e comporta, nel caso ne ricorrano le condizioni, la completa sostituzione nelle rispettive funzioni. La nomina quale Responsabile di Servizio è effettuata dal Sindaco.

ART. 2

Selezione dei soggetti da assumere con contratto a tempo determinato

1. Qualora il Sindaco intenda procedere ad assunzioni a tempo determinato di cui al precedente articolo propone alla Giunta Comunale l'adozione di una deliberazione con la quale si approva tra l'altro un avviso pubblico di selezione.
L'avviso pubblico deve indicare:
 - a) la durata dell'incarico
 - b) la presumibile decorrenza
 - c) il corrispettivo proposto, anche eventualmente entro un minimo ed un massimo
 - d) i requisiti richiesti
 - e) eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato
 - f) eventuali ulteriori notizie utili
2. In ogni caso deve essere richiesta la produzione del curriculum dal quale si evince il possesso di un'adeguata esperienza professionale maturata in analoghe posizioni di lavoro.
3. L'avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e a quello di almeno 10 comuni limitrofi per almeno 15 giorni consecutivi. È fatta salva ogni altra forma di pubblicità che l'Amministrazione Comunale reputi più opportuna.
4. Il Sindaco, esaminate le domande pervenute eventualmente anche con l'ausilio di consulenti di provata competenza, invita ad un colloquio i candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ente, nell'ambito dei quali si effettuerà successivamente la scelta.
5. Anche in occasione del colloquio il Sindaco ha facoltà di farsi assistere da qualificati consulenti.
6. Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, il sindaco acquisisce il parere della giunta il quale è espresso in un atto deliberativo e può avere ad oggetto la proposta al sindaco di un unico nominativo, oppure di una rosa di nominativi; la giunta potrà anche semplicemente limitarsi a formulare un giudizio di idoneità nei confronti di uno, più d'uno, tutti o nessuno dei candidati.
7. Il parere della giunta non è vincolante.
8. Il Sindaco sentita la giunta procede alla nomina con proprio atto, adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
9. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.”.

ART. 3

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. È possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:
 - a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi
 - b) durata della collaborazione
 - c) corrispettivo
 - d) modalità di espletamento della collaborazione
 - e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'ente
 - f) rapporti con i dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell'enteTra l'ente ed il soggetto si instaura un vero rapporto di servizio, ragione per cui il soggetto prescelto agirà quale agente dell'amministrazione comunale con assunzione delle responsabilità connesse.
3. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo, così come l'individuazione del collaboratore fa capo al Sindaco. La decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo si fonda su di una preventiva deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

ART. 4

Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1. Il Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze quali:
 - a) l'ufficio di gabinetto
 - b) la segreteria particolare
 - c) l'ufficio stampa
2. Il capo dell'amministrazione ha altresì facoltà di istituire uffici di segreteria da porre alle dirette dipendenze del vicesindaco o di uno o più assessori.
3. Agli uffici di cui ai commi 1 e 2 possono essere preposti dipendenti dell'ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 90 del D.Lgs. n° 267/2000.
4. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 3 non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest'ultimo per una qualsiasi causa.
5. I collaboratori di cui al comma 3 sono scelti direttamente dal Sindaco con atto adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario.
6. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l'assunzione dell'impegno di spesa.
7. Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale, fatte salve quelle di cui al comma successivo.
8. Ai responsabili dei predetti uffici può essere attribuita la gestione diretta delle spese di rappresentanza, di quelle per la partecipazione a convegni ed iniziative analoghe di Sindaco ed Assessori, delle spese per l'erogazione di contributi con esclusione di quelli di natura assistenziale, nonché delle spese per la gestione degli uffici propri e di quelli degli amministratori di riferimento, ivi compresi i servizi strumentali in dotazione.
9. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 è posto ad ogni effetto alle dirette dipendenze rispettivamente del Sindaco e dell'assessore di riferimento.